

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

In recepimento del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, la Società si è dotata dei prescritti canali per la ricezione e la gestione delle segnalazioni denominate “whistleblowing”.

CHI PUÒ SEGNALARE?

- I soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società;
- I lavoratori subordinati, i tirocinanti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- Soggetti che hanno rivestito i ruoli sopra indicati in passato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto e soggetti con i quali il rapporto non è ancora sorto – per esempio i candidati alla selezione del personale o i dipendenti durante il periodo di prova.

Sono ammesse le segnalazioni anonime, purché circostanziate¹.


AMBITI DI POTENZIALE SEGNALAZIONE

L'elenco è molto articolato e complesso. Per completezza si rimanda al D. Lgs. 24/2023².

I CANALI DI SEGNALAZIONE

La società ha affidato la gestione delle segnalazioni a consulenti esperti e specializzati. I canali a disposizione per le segnalazioni sono i seguenti:

⇒ numero verde: **800- 589761** 
La chiamata è registrata

⇒ indirizzo di posta elettronica³: albolina@gestore-segnalazioni.it 

⇒ Il segnalante ha altresì il diritto di richiedere un incontro diretto con la società incaricata della gestione dei canali di segnalazione, per conferire la segnalazione in un colloquio riservato; sarà sufficiente farne richiesta mediante uno dei due canali sopra indicati, lasciando un recapito per essere contattati.

¹ Per effettuare una segnalazione anonima è opportuno utilizzare un account di posta elettronica che non disveli, nell'indirizzo stesso o nel nome attribuito, l'identità del segnalante. Per effettuare una segnalazione vocale anonima, utilizzi le apposite opzioni per oscurare il numero chiamante rese disponibili dal suo operatore di telefonia e/o dal suo telefono.

² In linea generale sono potenzialmente oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consistenti in: illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società); atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

³ A tutela della riservatezza del Segnalante, qualora lo stesso desideri non rilasciare il consenso al disvelamento della sua identità, le segnalazioni scritte devono essere inviate da caselle di posta elettronica personali, non aziendali (pertanto, occorre evitare di inviare segnalazioni da caselle su dominio aziendale).